

REGOLAMENTO COMUNALE

Di

POLIZIA MORTUARIA

In attuazione
del DPR 285/1990
della Legge 130/2001
e della Legge Regionale del Veneto N. 18/2010

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il presente regolamento prescrive le norme di Polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali nell'ambito del territorio di questo Comune.
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le norme in vigore contenute nella Legge Regionale 18/2010, nella legge 130/2001 e nel Dpr 285/1990.

ART. 2

Il servizio di polizia mortuaria e del Cimitero e' di competenza del Comune sotto la diretta vigilanza del Sindaco.
Addetto al servizio è il necroforo comunale in coordinamento con gli Uffici: Demografico, Polizia Locale, Tecnico e del Direttore Sanitario dell'ASL, secondo le relative competenze.

DICHIARAZIONE di MORTE DENUNCIA CAUSA ed ACCERTAMENTO DECESSI

ART. 3

La dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte e gli accertamenti devono essere eseguiti secondo le norme contenute o richiamate nel Capo 1 del regolamento generale di Polizia mortuaria pubblicato con DPR 285/1990.

ART. 4

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 74 del DPR 396/2000, sono esercitate dal Sanitario nominato dall' U.L.S.S. competente.
I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Direttore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale o da suo delegato che ha provveduto alla loro nomina ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 74.

ART. 5

L'autorizzazione all' inumazione, tumulazione o cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 74 del Dpr 396/2000 e vale come autorizzazione al trasporto anche fuori della Regione Veneto. E' necessaria l'autorizzazione anche per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere o ossa umane.

PERIODO di OSSERVAZIONE dei CADAVERI

ART. 6

L'osservazione delle salme è regolata dall'art. 10 della Legge Regionale 18/2010 o delle successive disposizioni legislative emanate al riguardo.

ART. 7

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
Su richiesta delle persone aventi titolo il cadavere può essere trasferito in altra sede, prima della visita necroscopica, secondo le modalità previste dall'art. 11 della Legge Regionale 18/2010 e delle successive disposizioni legislative emanate al riguardo.
L'impresa funebre ha il compito di comunicare l'avvenuto trasferimento all'Ulss di competenza per la visita necroscopica e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso.

ART. 8

Nel Cimitero è predisposto un apposito locale distinto all'interno della Camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- morte in abitazioni ritenute inadatte e nelle quali non sia opportuno tenerle per il prescritto periodo di osservazione; morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione dovrà essere assicurata, anche da parte di agenzia funebre appositamente incaricata, la sorveglianza, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita anche attraverso apparecchiature di rilevamento o segnalazione a distanza. Qualora non sia possibile garantirla, la salma dovrà essere trasferita in altra struttura idonea allo scopo.

FERETRI – TRASPORTI

ART. 9

I feretri devono rispettare le caratteristiche definite dalla Giunta Regionale con apposito regolamento, come previsto dall'art. 19 della L.R. 18/2010. Fino all'entrata in vigore del suddetto regolamento resteranno applicabili le norme contenute negli artt. 75 e 77 del Dpr 285/1990.

Al momento della chiusura del feretro l'Impresa funebre deve sempre redigere e sottoscrivere apposito verbale di cui l'originale va al Cimitero di destinazione o al Crematorio.

L'addetto alla ricezione della salma (custode, funzionario dell'impianto di cremazione) apporrà la propria firma per ricevuta in calce al verbale succitato. Sarà cura dell'impresario funebre trasmettere copia del suddetto verbale al Comune di partenza e al Comune di destinazione della salma. La trasmissione potrà essere fatta anche a mezzo fax, pec o altro strumento telematico o elettronico.

Le salme che andranno tumulate o inumate nel territorio di questo Comune dovranno essere preventivamente trattate con sostanze previste dalla normativa vigente che ne favoriscano la mineralizzazione, ciò dovrà risultare in calce al verbale di chiusura feretro.

ART. 10

Il trasporto delle salme dev'essere effettuato esclusivamente da Imprese funebri autorizzate.

Qualora il defunto non disponga di beni, non abbia familiari o nel caso in cui la famiglia non possa provvedere, le spese sono a carico del Comune che dovrà comunque garantire di effettuare il trasporto in forma decorosa.

La traslazione di salme e/o di resti mortali è autorizzata dal Sindaco.

ART. 10 bis

I funerali si tengono tutti i giorni della settimana con esclusione del mercoledì mattina (giorno di mercato) e con esclusione dei giorni festivi, compresi quelli infrasettimanali.

L'orario delle cerimonie cattoliche viene concordato con il Parroco.

CIMITERO

ART. 11

Il Comune dispone di un Cimitero centrale nel Capoluogo e di un Cimitero decentrato nella località montana di Valmorel.

Il Cimitero centrale comprende:

- aree per le inumazioni ordinarie e per le inumazioni di salme estumulate o che, comunque, non abbiamo compiuto il processo di mineralizzazione;
- tombe romane;
- tombe di famiglia e sepolture a concessione perenne antecedenti l'entrata in vigore del Dpr 803/1975;
- **capella destinata alla sepoltura delle salme dei sacerdoti;**

- loculi in concessione perpetua antecedenti il Dpr 803/1975;
 - loculi in concessione temporanea;
 - ossari in concessione temporanea;
 - cinerari in concessione temporanea;
 - ossario comune;
 - cinerario comune che serve anche la zona di Valmorel;
 - **area per lo spargimento delle ceneri risultanti dal processo di cremazione, che serve anche la zona di Valmorel;**
 - cella mortuaria con sala autopsia e locale per l'osservazione dei cadaveri.
- Il Cimitero montano di Valmorel comprende:**
- **aree per le inumazioni ordinarie;**
 - **ossari in concessione temporanea;**
 - **ossari adibiti a sacrario perpetuo per i resti dei caduti in guerra;**
 - **ossario comune;**

ART. 12

L'ordine e la manutenzione del Cimitero spettano al Custode/seppellitore il quale ha l'obbligo di riferire al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell' U.L.S.S. o suo delegato.

Il Custode del Cimitero:

- ritira i documenti relativi a: inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni e li consegna, riferendo in merito all'Ufficio dello Stato Civile dove viene tenuto il Registro previsto dall'art. 52 del DPR 285/1990;
- assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, di esumazione ecc.;
- vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del Cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel Cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- esegue i lavori di manutenzione che possono, comunque, essere appaltati a Ditta privata;
- impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Sindaco, vengano asportati dal Cimitero materiali di qualsiasi natura.

CONCESSIONI

ART. 13

Il Comune può conferire, mediante il rilascio di concessioni amministrative, il diritto d'uso temporaneo dei beni demaniali consistenti in una determinata opera, costruita dal Comune o in un area cimiteriale per la costruzione di sepolture per una o più salme o famiglie o collettività.

Tutte le sepolture possono essere concesse, secondo disponibilità, anche a persone non residenti, purché abbiano dei legami con il Comune (familiari residenti, origine, familiari già ospitati nel locale cimitero, ecc.).

Sepolture private

Il Comune, fino a che ne ha la disponibilità, può concedere a privati l'uso di aree per la costruzione di sepolture per una o più salme o famiglie o collettività.

La durata delle concessioni è stabilita in anni 99 (novantanove). **Le stessa è rinnovabile per la medesima durata, dietro pagamento della tariffa vigente al momento del rinnovo per una nuova concessione.**

Il diritto di uso delle sepolture private e' riservato al concessionario o ai propri eredi.

Tombe di famiglia precostruite

Il Comune, fino a che ne ha disponibilità, può concedere a privati l'uso di tombe di famiglia precostruite, definite tombe romane. La durata della concessione è stabilita in anni 99 (novantanove). **La stessa è rinnovabile per la medesima durata, dietro pagamento della tariffa vigente al momento del rinnovo per una nuova concessione.**

Loculi - Ossari - Cinerari

Il Comune può concedere loculi, ossari e cinerari. La durata di tali concessioni e' stabilita in anni 35 (trentacinque) e sono rinnovabili per la medesima durata, dietro pagamento della tariffa vigente al momento del rinnovo per ciascun tipo di esse.

Cappella destinata alla sepoltura dei sacerdoti

L'amministrazione comunale destina la cappella presente nel cimitero comunale alle sepolture dei sacerdoti secondo le disposizioni attuative previste dalla Giunta comunale. Tale Cappella è da considerarsi di interesse pubblico e pertanto l'utilizzo potrà avvenire su autorizzazione del Sindaco, senza rilascio di alcuna concessione ed in forma gratuita. Il rilascio dell'autorizzazione del Sindaco è subordinato al fatto che le spese relative agli arredi della piastra siano assunte a carico dei familiari dei sacerdoti interessati.

ART. 14

Loculi

Il diritto di tumulazione in ciascun loculo spetta alla salma della persona per la quale è avvenuta la concessione.

Il manufatto, una volta concesso, non può essere dato in prestito o ceduto a terzi.

Nel loculo, oltre alla salma della persona individuata nell'atto di concessione, potrà essere autorizzata la collocazione di urne cinerarie e/o cassetine contenenti resti ossei, sino ad un massimo di quattro. Ciò potrà avvenire sia successivamente alla tumulazione della salma destinataria della concessione, sia mediante collocazione in loculo già in concessione, ma non ancora occupato dal destinatario. Il richiedente dovrà presentare apposita istanza e versare per ciascuna urna o cassetina una quota pari alla metà dell'importo del canone di concessione dei cinerari od ossari vigente al momento della richiesta, proporzionato al periodo di durata residuo della concessione del loculo.

Resta ferma la specifica disciplina tariffaria di cui agli artt. 20 e 24 del presente regolamento in tema di esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

E' possibile la collocazione nel loculo anziché della salma del destinatario della concessione, dell'urna contenente le relative ceneri. Parimenti è possibile effettuare la cremazione della salma già tumulata e la collocazione delle relative ceneri nel loculo occupato dalla medesima per il rimanente periodo di concessione senza che ciò comporti il rilascio di una nuova concessione e il pagamento di ulteriori canoni. In tale ipotesi, nel caso in cui nel medesimo loculo si volesse inserire una nuova salma, sarà necessario rinunciare alla concessione originaria, secondo quanto stabilito dall'art. 17 ed ottenere il rilascio di nuova concessione.

Nei casi eccezionali in cui, per gravi motivi, il loculo non venga occupato con la salma o con le ceneri della persona già deceduta individuata nell'atto di concessione, il medesimo potrà essere utilizzato per la tumulazione della

salma di persona parente fino al 4° grado o affine fino al 2° grado del concessionario.

Le concessioni di loculi vengono accordate al momento del bisogno. L'ordine di concessione è fatto per file dal basso verso l'alto, in modo progressivo, per evitare di finire in poco tempo i manufatti di una stessa riga. Può essere concessa deroga all'ordine di concessione soltanto nel caso in cui la richiesta riguardi il coniuge superstite che abbia compiuto i 70 (settanta) anni.

La Giunta comunale potrà decidere di mettere a disposizione una parte dei loculi per consentire agli interessati di scegliere la posizione del manufatto al momento del verificarsi del decesso e altresì di effettuare prenotazioni anticipate. Qualora la prenotazione riguardi più di un loculo, non sarà possibile sceglierli sulla stessa riga. Nel caso si consenta la scelta della posizione del manufatto al momento del decesso, si permette altresì al coniuge superstite ultrasettantenne di riservare per sé il loculo accanto a quello del deceduto, se disponibile.

ART. 15

Cinerari

Il diritto di tumulazione in ciascun cinerario è limitato alle ceneri della persona per cui è avvenuta la concessione. Nei casi eccezionali in cui, per gravi motivi, il cinerario non venga occupato con le ceneri del destinatario individuato nell'atto di concessione, il medesimo potrà essere utilizzato per la tumulazione delle ceneri di altra persona parente fino al 4° grado o affine fino al 2° grado del concessionario. Il manufatto, una volta concesso, non può essere dato in prestito o ceduto a terzi.

Le concessioni dei cinerari vengono accordate al momento del bisogno, con possibilità di scegliere la posizione del manufatto.

Non sono consentite prenotazioni anticipate, si permette tuttavia al coniuge superstite ultrasettantenne di riservare per sé il cinerario accanto a quello del deceduto, qualora disponibile.

E' permesso l'inserimento all'interno di un cinerario già concesso di una o più urne cinerarie, sino a capienza. Ciascun inserimento andrà autorizzato, previa presentazione di relativa istanza e pagamento di una quota pari alla metà dell'importo del canone di concessione dei cinerari vigente al momento della richiesta, proporzionato al periodo di durata residuo della concessione del cinerario.

Resta ferma la specifica disciplina tariffaria di cui agli artt.20 e 24 del presente regolamento in tema di esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

ART. 16

Ossari

Il diritto di tumulazione in ciascun ossario è limitato ai resti ossei della persona per cui è avvenuta la concessione. Nei casi eccezionali in cui, per gravi motivi, l'ossario non venga occupato con i resti ossei individuati nell'atto di concessione, il medesimo potrà essere utilizzato per la tumulazione di resti di altra persona parente fino al 4° grado o affine fino al 2° grado del concessionario. Il manufatto, una volta concesso, non può essere dato in prestito o ceduto a terzi.

Le concessioni degli ossari vengono accordate al momento del bisogno. L'ordine di concessione è fatto per file dal basso verso l'alto, in modo progressivo.

E' permesso l'inserimento all'interno di un ossario già concesso di un'urna cineraria, se la capienza lo consente. Ciascun inserimento andrà autorizzato, previa presentazione di relativa istanza e pagamento di una quota pari alla metà dell'importo del canone di concessione degli ossari vigente al momento della richiesta, proporzionato al periodo di durata residuo della concessione dell'ossario.

Resta ferma la specifica disciplina tariffaria di cui agli artt.20 e 24 del presente regolamento in tema di esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

ART. 17

Contratti

Per ottenere qualsiasi concessione gli interessati devono presentare istanza nelle forme di legge all'Amministrazione comunale. Dalla domanda devono risultare i dati del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale) ed i dati del destinatario della sepoltura (cognome, nome, data di nascita, data di decesso). Per ogni richiesta di concessione accolta il Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà alla stipula di regolare contratto, le cui spese verranno poste a carico del richiedente ed addizionate al canone di concessione.

Rinuncia

In caso di rinuncia, prima della scadenza, il contratto potrà essere revocato ed il concessionario verrà indennizzato con una somma pari all'importo pagato all'atto della concessione rapportato agli anni residui di validità della stessa.

Tariffe

Le tariffe delle concessioni applicate sono quelle approvate dalla Giunta comunale.

Affidamento della gestione cimiteriale a Ditte Esterne

Il Comune può affidare la gestione dei manufatti con relative concessioni a soggetti terzi individuati con le procedure previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. L'atto di affidamento potrà attribuire al concessionario la competenza al rilascio delle relative concessioni cimiteriali.

CREMAZIONE

ART. 17bis

E' istituito il registro comunale per la cremazione. Tale registro sarà tenuto dall'Ufficio Servizi Demografici e registrerà sia le espressioni di volontà sia le destinazioni delle ceneri qualora non vengano tumulate in apposito cinerario.

L'iscrizione nel Registro è volontaria e libera, avviene su domanda ed ha l'unica finalità di documentare le modalità con cui il soggetto ha espresso la volontà di essere cremato, nonché l'eventuale volontà alla dispersione o affidamento dell'urna cineraria. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del Registro che lo conserverà in luogo protetto. A tale scopo viene approvato l'allegato modello come previsto dall'art. 48, c. 3. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in

caso di decesso, a norma dell'art. 620 del C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

L'Ufficio preposto dovrà avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Il cittadino dovrà essere informato che la norma vale solo nella Regione Veneto e che in caso di deposito di testamento olografo dovrà provvedere anche al ritiro e trasferimento del documento.

ART. 17ter

La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la dispersione potrà essere autorizzata qualora la succitata volontà venga riportata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi del codice civile e, in caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private all'uopo individuate e nell'apposita area cimiteriale.

La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, così come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8 del D.Lgs. 285/1992.

Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire compensi per l'assenso alla dispersione.

Le aree pubbliche del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono: zona montana sopra le malghe, eccetto la zona pascolo; fiume Piave.

Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna anche se di materiale biodegradabile.

La dispersione in acqua deve avvenire mediante versamento nell'acqua.

La dispersione in terra deve avvenire smuovendo il terreno e versandovi le ceneri.

E' vietata la dispersione in aria (al vento).

La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

L'urna cineraria vuota dovrà essere smaltita nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Sono eseguite a titolo oneroso le seguenti operazioni:

- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;

- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001;

in mancanza dei soggetti di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 3 della legge 130/2001, provvede alla dispersione il personale individuato come segue: necroforo o suo sostituto.

Questo Comune è competente per le ceneri già collocate nei Cimiteri, che possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla L.R. 18/2010.

L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri è così individuata: Cimitero centrale, primo ampliamento, zona a lato del terreno adibito a fosse comuni. La suddetta area è opportunamente delimitata.

L'urna cineraria non potrà essere sistemata nelle sepolture in terreno. Tale divieto, esteso anche alle cassetine con i resti, sussiste sia per una sistemazione esterna sulla tomba, sia per l'inumazione.

ART. 17quater

L'urna cineraria può essere affidata ai familiari che ne facciano richiesta, direttamente da parte del Centro di cremazione, che avrà l'onere di darne contestuale comunicazione all'Ufficio Servizi Demografici, oppure successivamente da parte dell'Ufficio Servizi Demografici, previa relativa domanda.

L'Ufficio sopracitato curerà anche la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 18/2010.

L'urna affidata ai familiari dovrà rimanere sigillata e dovrà essere conservata all'interno dell'abitazione, in luogo idoneo e decoroso.

Qualora ci siano variazioni di residenza, l'affidatario ha l'obbligo di richiedere al Comune l'autorizzazione al trasporto dell'urna.

L'Ufficio Servizi Demografici provvederà ad annotare la relativa variazione nel Registro delle Cremazioni.

In caso di trasferimento in altro Comune, l'affidatario dovrà inoltrare apposita comunicazione all'Ufficio preposto del nuovo Comune di residenza, accertandosi preventivamente delle disposizioni ivi vigenti.

Per l'affidamento dell'urna cineraria non è prevista nessuna tariffa.

LAVORI dei PRIVATI e delle IMPRESE

ART. 18

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro nel Cimitero (apposizione di lapidi, costruzione di tombe, sepolcri, restauri, riparazioni, ecc.) si deve ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico.

L'autorizzazione va richiesta prima dell'inizio di qualsiasi lavoro e viene rilasciata:

- per le sepolture comuni, previa istanza su carta legale corredata da uno schizzo;
- per le sepolture private, su presentazione di regolare progetto tenuto conto del Regolamento edilizio, dei piani cimiteriali ecc.;
- **per quanto riguarda tutti i tipi di manufatto, l'Amministrazione comunale, allo scopo di ottenere un'uniformità estetica, ha stabilito che scritte, portafoto, vasi, ecc. debbano essere posizionati conformemente al fac-simile depositato presso gli Uffici comunali. Pertanto, qualsiasi modifica chiesta, deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio Tecnico con le modalità succitate.**

ART. 19

Il concessionario ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture e delle opere relative.

In caso di inadempienza si provvede, se del caso, con ordinanza.

Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco sempre con ordinanza, può sospendere la tumulazione delle salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI

ART. 20

Sono considerati resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci (10) anni dall'inumazione. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, mediante emanazione di specifica ordinanza ed eseguite durante la stagione meno calda. I parenti o altre persone interessate saranno avvisate per tempo del giorno e ora dell'esumazione e, volendo, potranno presenziarvi. L'avviso, per comprensibile praticità, verrà trasmesso ad uno solo dei parenti più prossimi e, comunque, sarà data precedenza ai residenti nel Comune. E' fatto obbligo alla persona che riceve l'avviso di curarne l'inoltro a tutti gli altri eventualmente interessati. In caso si renda difficoltoso o impossibile reperire i familiari, si procederà a pubblicare per 30 giorni apposito avviso al sito informatico istituzionale del Comune e alla porta principale del Cimitero. Per rientrare in possesso degli arredi funebri, le persone interessate dovranno farne apposita richiesta al necroforo che provvederà, per quanto possibile, a recuperarli in buono stato. Le fosse liberate si utilizzano per nuove inumazioni.

Qualora non sia completato il processo di mineralizzazione, i resti mortali potranno essere avviati a cremazione previo assenso della maggioranza dei familiari aventi diritto. Le spese della cremazione saranno a carico dei familiari. Se non si procede a cremazione i resti mortali dovranno essere reinumati in apposita area per almeno 5 anni con l'aggiunta di appositi enzimi che ne facilitino la mineralizzazione. In questo ultimo caso, anche se tutte le sepolture verranno opportunamente identificate con i dati dei defunti, è fatto divieto di apporre sulle stesse lapidi o ornamenti. **In caso di irreperibilità o disinteresse dei familiari, il Sindaco può autorizzare la cremazione dei resti mortali previa pubblicazione per 30 giorni di apposito avviso al sito informatico istituzionale del Comune e alla porta del Cimitero.**

I resti ossei o le ceneri conseguenti alle esumazioni ordinarie potranno essere collocati negli ossari cimiteriali attraverso relativa concessione. Si consentono tuttavia anche le seguenti destinazioni:

- Loculi:

• è possibile l'inserimento in loculo già concesso di una o più urne cinerarie o cassetine di resti ossei, sino ad un massimo di quattro, subordinatamente al pagamento, per ciascuna urna cineraria o cassetina, della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale;

• è altresì possibile ottenere la concessione di un loculo situato in ultima fila per la collocazione delle succitate urne cinerarie o cassetine, fino ad un massimo di quattro.

- Cinerari: sino a capienza nel manufatto, è possibile l'inserimento in cinerario già concesso, subordinatamente al pagamento, per ciascuna urna cineraria o cassetina, della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

- Ossari: sino a capienza nel manufatto, è possibile l'inserimento in ossario già concesso, subordinatamente al pagamento, per ciascuna urna cineraria o cassetina, della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 21

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o cremarle.

Queste ultime esumazioni devono essere effettuate, sentita l'azienda ULSS, che prescrive di volta in volta le misure necessarie, alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia.

Salvo che ai parenti autorizzati, e' assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 22

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE.

ART. 23

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in ossari posti entro il recinto del Cimitero ed avuti in concessione.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine prescritte.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in tema di rifiuti cimiteriali.

ART. 24

Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.

I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, qualora non sia dato l'assenso alla cremazione sono inumati e trattati con apposite sostanze in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione.

La cremazione dei resti mortali o ossei potrà essere autorizzata previa acquisizione dell'assenso della maggioranza dei parenti più prossimi di pari grado ovvero, in caso di irreperibilità o disinteresse di questi, con provvedimento del Sindaco.

I resti ossei o le ceneri conseguenti alle estumulazioni ordinarie potranno essere collocati negli ossari cimiteriali attraverso relativa concessione. Si consentono tuttavia anche le seguenti destinazioni:

- Loculi:

• è possibile l'inserimento in loculo già concesso di una o più urne cinerarie o cassetine di resti ossei, sino ad un massimo di quattro, subordinatamente al pagamento, per ciascuna urna cineraria o cassetina, della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale;

• è altresì possibile ottenere la concessione di un loculo situato in ultima fila per la collocazione delle succitate urne cinerarie o cassetine, fino ad un massimo di quattro.

- Cinerari: sino a capienza nel manufatto, è possibile l'inserimento in cinerario già concesso, subordinatamente al pagamento, per ciascuna urna cineraria o cassetina, della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

- Ossari: sino a capienza nel manufatto, è possibile l'inserimento in ossario già concesso, subordinatamente al pagamento, per ciascuna urna cineraria o cassetina, della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Estumulazioni straordinarie

Le estumulazioni straordinarie (prima dello scadere della concessione) se non disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Sindaco che prescrive di volta in volta le misure necessarie, sentita l'azienda ULSS.

ART. 25

Durante i lavori di esumazione ed estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, il Cimitero deve essere chiuso al pubblico.

ART. 25bis

Qualsiasi spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale per rispondere a lavori straordinari chiesti dai privati (spostamenti ecc.) sarà completamente rimborsata dagli stessi. In caso di lavori che riguardino le sepolture private, sarà il concessionario che provvederà direttamente previo consenso dell'Amministrazione comunale e alla presenza del necroforo. Le tariffe attualmente in vigore saranno periodicamente aggiornate con Delibera della Giunta comunale.

POLIZIA INTERNA del CIMITERO

ART. 26

Nell'interno del Cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri della Chiesa cattolica o di altre confessioni sia per i singoli che per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

ART. 27

Non e' ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del Cimitero. E' consentito l'ingresso di quei veicoli che svolgono particolari servizi cimiteriali autorizzati dall'Amministrazione comunale.

ART. 28

Nel Cimitero dev'essere tenuto un contegno rispettoso in ossequio al sentimento dei cittadini per il culto dei morti.
Chiunque pubblicamente commetta atti che offendano tale sentimento dev'essere immediatamente allontanato.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

Le infrazioni al presente Regolamento, quando non siano previste dalla legge come reato o non rientrino nelle violazioni previste dall'art. 358 del T.U. Leggi sanitarie del 27.07.1934 N. 1265 e successive modifiche, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto legislativo 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Qualora ricorra il caso, sono inoltre applicabili le sanzioni previste dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche.

ART. 30

Il Custode deve provvedere all'apertura ed alla chiusura del Cimitero secondo l'orario stabilito dalla Giunta comunale in modo da permettere l'accesso alla popolazione.

Egli curerà, altresì, che il luogo mantenga un aspetto decoroso.

ART. 31

Il presente Regolamento intende abrogare tutte le disposizioni contenute nel precedente Regolamento comunale e negli atti in materia anteriori al presente. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione all'albo dopo intervenuta approvazione degli organi tutori.

*

Allegato 1

FAX SIMILE DELL'ATTO DI VOLONTÀ DI ESSERE CREMATO
previsto dall'art. 48, Legge Regionale del Veneto n. 18/2010.
(detto atto dovrà essere redatto (scritto) integralmente di proprio pugno dall'interessato ai sensi
dell'art. 602 del Codice Civile^(*))

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ESSERE CREMATO

Il/La sottoscritto/a

cognome _____ nome _____
nato/a in _____ il _____
residente in _____

ai sensi e per gli effetti della legge regionale del Veneto n. 18 del 4 marzo 2010 **dichiara** di voler essere cremato.

(eventuale) Dichiaro altresì di far disperdere le proprie ceneri nel seguente luogo _____

incaricando della dispersione medesima il/la sig.ra _____

_____ nato/a in _____ il _____

residente in _____

DATA _____
(giorno, mese, anno)

IL/LA DICHIARANTE

(*) Art. 602 Codice Civile – Testamento olografo – Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione, da decidersi in base al tempo del testamento.